



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
"PONTI PER LE CITTÀ' APS"

Allegato al verbale di Assemblea Straordinaria del 06/06/2023

ARTICOLO
Art. 1 - Denominazione, sede e durata
1. È costituita, l'associazione denominata "Ponti per le città Associazione di Promozione Sociale" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione può essere indicata anche con l'acronimo "P. per C. Associazione di Promozione Sociale" o "P. per C. APS". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Gallarate (VA) e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
Art. 2 - Finalità
1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende perseguire, come finalità importante, ma non esclusiva, quella di collaborare con l'"I.I.S. A. Ponti" d'ora in avanti Istituto, nella realizzazione degli obiettivi del PTOF, sia con l'elaborazione di progetti condivisi, sia con la partecipazione attiva diretta di membri dell'associazione alle iniziative della scuola. L'associazione attuerà tutte le attività che possano permettere di raggiungere gli scopi sociali ed indirizzate principalmente all'Istituto, ma con la possibilità di estenderle anche ad istituti locali e non, come ad esempio ✓ il reperimento di fondi per finanziare le attività dell'associazione e per implementare le disponibilità economiche e strumentali dell'Istituto, sia in riferimento a progetti particolari definiti in accordo con l'Istituto stesso, sia come semplice donazione all'Istituto; ✓ la promozione delle relazioni tra i genitori degli alunni dell'Istituto e dell'auto-mutuo aiuto sia per quanto concerne le dinamiche scolastiche, sia per la genitorialità in genere;

- 
- ✓ formazione e sostegno alla genitorialità;
 - ✓ promozione del dialogo e collaborazione con la rete delle realtà locali (comune, altre scuole, parrocchie, altre associazioni, ecc.) sia per la partecipazione a bandi, sia per iniziative che coinvolgano gli alunni dell'istituto o i loro genitori;
 - ✓ promozione del benessere dei ragazzi dell'Istituto e delle loro famiglie sia in riferimento alla scuola, sia in riferimento al territorio;
 - ✓ promozione della rete e supporto all'azione dei Comitati Genitori dei plessi che costituiscono l'Istituto;
 - ✓ collaborazione e sinergia con la Dirigenza e con il Consiglio d'istituto. In particolar modo con la componente genitori del CDI.
 - ✓ predisposizione di progetti, partecipazione a bandi e concorsi indetti da altri enti ed organismi pubblici e privati;
 - ✓ organizzazione di corsi e convegni, spettacoli ed intrattenimenti, cura dell'edizione di stampe periodiche e non, organizzazione e partecipazione a feste ed altre iniziative scolastiche e non;
 - ✓ attività varie nei plessi dell'Istituto in accordo con la Dirigenza;
 - ✓ eventuali attività economiche che si rendessero necessarie all'interno di progetti particolari;
 - ✓ reperimento di risorse economiche, personale umano e beni in natura, utili al raggiungimento degli scopi associativi;
 - ✓ aderire ad altri enti del terzo settore e/o non profit per perseguire i propri scopi sociali;
 - ✓ collaborazioni, anche contrattuali, con personale esterno all'Associazione, con aziende, enti ed organismi, in riferimento a progetti specifici;
 - ✓ ogni altro servizio ed attività idonei al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alla:
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
 - lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale



di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l'associazione si propone di:

- a) aiutare l'istituto ad avvicinarsi alle esigenze degli studenti, superando le difficoltà di carattere logistiche mediante l'intervento dei propri soci e/o volontari in lavori di piccola manutenzione;
- b) permettere un approfondimento della formazione degli studenti facilitando lo scambio scuola - aziende anche attraverso l'intervento di propri soci;
- c) promuovere una maggiore consapevolezza dei diritti e doveri civici che gli studenti hanno nei cfr. degli altri studenti e della comunità locale.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.



4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione;
- I soci sostenitori sono coloro che decidono di aiutare l'Associazione a raggiungere i propri obiettivi in maniera piu' significativa mediante il versamento di almeno una erogazione liberale nel corso dell'anno sociale o la fornitura di attrezzature e/o strumentazioni per la realizzazione di uno o piu' progetti.

5. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo, previo pagamento della quota associativa. Trascorsi 30 gg senza aver ricevuto risposta negativa, la domanda si intende accolta e l'adesione annotata nel libro degli associati.

In caso contrario il Consiglio direttivo delibererà il rigetto dell'ammissione a socio dell'aspirante sempre nel medesimo termine e comunicherà all'interessato per iscritto i motivi.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, può proporre ricorso secondo le modalità di cui all'art. 10.

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.



4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 20.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea su proposta del consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per esclusione.

L'esclusione indicata al punto c), è deliberata dal Consiglio direttivo, per i seguenti motivi:

- socio che tenga (o abbia tenuto) un comportamento scorretto e/o disdicevole nei confronti di altri soci e/o candidati soci;
- socio che compia atti contrari allo statuto associativo;
- socio che tenga comportamenti tali da violare norme statutarie e/o regolamenti interni;
- socio che, senza adeguata ragione, si ponga in condizione di inattività prolungata pur versando regolarmente la quota associativa.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo, deve essere comunicata al socio, ed è immediatamente esecutiva.

Contro la deliberazione di esclusione, è possibile proporre il ricorso di cui all'art. 10.

- 2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la**



comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Ricorsi

1. Contro la deliberazione di esclusione, il socio ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che deve essere convocata dal Consiglio direttivo con all'ordine del giorno l'esclusione o le esclusioni. L'assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta dell'escluso. Questi potrà presenziare direttamente o tramite un suo delegato. L'assemblea, mediante voto dovrà confermare o meno l'esclusione.
2. Contro il provvedimento di diniego all'ammissione a socio, il candidato ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. Il candidato deve presentare il ricorso al consiglio direttivo che dovrà convocare l'assemblea con all'ordine del giorno l'esclusione o le esclusioni. L'assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta. Questi potrà presenziare direttamente o tramite un suo delegato. L'assemblea, mediante voto dovrà confermare o meno il provvedimento di diniego.

Art. 11 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;

2. Gli organi sociali hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

4. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Coloro che si candidano a ricoprire tali cariche non devono essere in alcuna delle condizioni o cause ostative previste dall'art. 2382 del Codice Civile e non devono aver riportato alcuna condanna di carattere penale e/o essere sottoposti, per quanto a loro conoscenza, a procedimento penale. Se alcuno, che ricopra una qualsiasi carica sociale, nel corso del mandato, dovesse ritrovarsi in qualcuna di queste

condizioni decade immediatamente dall'incarico.

5. Nel caso decada il presidente, il consiglio direttivo convocherà un'assemblea ordinaria in seduta straordinaria per l'elezione di un nuovo presidente.

Art. 12 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea ordinaria è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità, sarà disciplinato da apposito regolamento proposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea ordinaria.

4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o in caso di pendenza della condizione di cui all'art. 27 nei loro confronti dal socio più anziano.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare il tesoriere e/o il segretario se scelti tra i non soci;
- c) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- e) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed le conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge come previsto dall'art. 27;
- g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli



associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i) approvare l'ammontare della quota associativa e/o contributo associativo su proposta del consiglio direttivo;
- j) azzeramenti di tutti gli organi sociali e nomina dei nuovi;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria in seduta ordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno.

2. L'Assemblea ordinaria in seduta straordinaria è convocata dal presidente:

- a. ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- b. quando ne ravvisa la necessità almeno 1/3 del consiglio direttivo;
- c. quando ricorra la circostanza prevista dall'art. 27;
- d. quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati;
- e. quando deve decidere sul ricorso proposto dal candidato la cui domanda ha ricevuto un diniego o dal socio escluso;
- f. quando decade il presidente, per la nomina del suo successore.

3. L'assemblea, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, è convocata mediante avviso pubblicato sul sito associativo ed esteso per mail a tutti i soci e/o candidati soci che abbiano comunicato il proprio indirizzo mail, anche se esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. La seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria in seduta ordinaria e in seduta straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria in seduta ordinaria e straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.



3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente, qualora non vi fosse presente il segretario del consiglio direttivo.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità ex art. 27.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. È possibile il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti. Sarà il consiglio direttivo a disciplinare tale modalità mediante apposito regolamento.
12. Di ogni riunione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e sono impegnative per tutti i soci.

Art. 16 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 8 membri, compreso il presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria: esso dura in carica 4 (quattro) anni sociali e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella prima riunione utile dopo l'elezione, il presidente nomina il suo vice tra i membri eletti del consiglio direttivo.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, chi sia stato condannato a qualsiasi pena.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro (4) anni sociali e possono essere rieletti.

Art. 17 - Competenze del consiglio direttivo

- a) 1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
- b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- c) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- d) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- e) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività*;
- g) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- h) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- j) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- k) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- l) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- m) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- n) nominare o revocare il Segretario e il Tesoriere se scelto tra i soci;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;

r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 18 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per quattro volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza assoluta degli associati.
2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno quattro (4) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del presidente.
6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario del consiglio o all'uopo nominato se il segretario è assente, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.



Art. 19 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria tra i soci, dura in carica quattro (4) esercizi e può essere rieletto

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- nomina tra i membri del consiglio direttivo il vicepresidente nella prima riunione utile dopo le elezioni;
- può delegare temporaneamente o permanentemente i suoi poteri al vicepresidente. La delega deve risultare al RUNTS e sul sito dell'associazione.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il registro dei volontari.

2. I verbali di Assemblea ordinaria e straordinaria e di consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

3. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario del consiglio direttivo.

4. Il socio ha diritto a prendere visione dei libri sociali. Il socio può estrarre copia degli stessi. Le spese delle copie rimangono a suo carico. Per prendere visione dei libri sociali il socio deve prendere contatti con il segretario del consiglio dando un preavviso di 15 giorni.



Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno solare per terminare il 31 agosto successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea ordinaria entro la sessione per approvare il bilancio consuntivo.



Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Azione di responsabilità

1. Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio direttivo, compreso il presidente, non rispetti/rispettino il presente statuto o non si comporti/comportino in maniera adeguata nell'espletamento della carica o attui/attuino comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione, la maggioranza del consiglio direttivo può avanzare proposta di decadenza nei confronti del membro/membri del consiglio direttivo che li abbia/abbiano posti in essere. In tal caso il presidente, il vice presidente, il tesoriere, il segretario o altro membro, a seconda di chi non sia oggetto della proposta, convoca un'assemblea ordinaria in seduta straordinaria almeno dieci (10) giorni prima con un ordine del giorno adeguato per la revoca o conferma dell'incarico al membro del consiglio direttivo.
2. Nel caso in cui la maggioranza del Consiglio direttivo non rispetti il presente statuto o non si comporti in maniera adeguata nell'espletamento della carica o attui comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione, la maggioranza assoluta dei soci può avanzare e firmare proposta di decadenza nei confronti dei membri del consiglio direttivo che li abbiano posti in essere. In tal caso il presidente, il vice presidente, il tesoriere, il segretario o altro membro, a seconda di chi non sia oggetto della proposta o in ultima istanza il socio più anziano, convoca un'assemblea ordinaria in seduta straordinaria almeno dieci (10) giorni prima con un ordine del giorno adeguato per la revoca o conferma dell'incarico ai membri del consiglio direttivo coinvolti.



Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gallarate, 06 giugno 2023

Firma presidente

Firma segretario